

DISCIPLINARE PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI PRESSO ARSIAL
(elaborato in conformità alla DGR Lazio n. 576/2019 – Allegato A e alla Determinazione n. G12934/2019)**PREMESSA**

Il presente disciplinare regola in modo organico l’attivazione, lo svolgimento e la conclusione di tirocini extracurriculari presso l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nel ruolo di soggetto ospitante pubblico. Le procedure sono definite in piena conformità alla disciplina regionale vigente di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 576/2019, Allegato A, e ai relativi indirizzi attuativi.

I tirocini extracurriculari costituiscono, ai sensi della DGR n. 576/2019, misure di politica attiva del lavoro finalizzate a:

- favorire l’orientamento professionale;
- sostenere l’acquisizione, il rafforzamento o l’aggiornamento delle competenze;
- promuovere la formazione pratica svolta direttamente presso le strutture dell’Agenzia;
- agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
- facilitare la transizione tra percorsi formativi e attività professionali.

Lo svolgimento del tirocinio non comporta in alcun caso la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, né può essere utilizzato per sostituire personale assente o sopperire a carenze di organico dell’Ente.

ARSIAL, pur nel pieno rispetto dei modelli regionali di riferimento, si dota di una propria banca dati interna per la gestione delle candidature, delle posizioni attivabili, delle convenzioni e dei progetti formativi individuali, garantendo trasparenza, tracciabilità e uniformità delle procedure.

La gestione interna dei dati non esclude la successiva trasmissione delle informazioni nei sistemi regionali eventualmente previsti, ma consente all’Agenzia di organizzare in modo autonomo ed efficiente l’intero ciclo di vita del tirocinio.

Art. 1 – Oggetto, ambito e riferimenti normativi

Il presente disciplinare definisce le modalità attraverso cui ARSIAL può attivare tirocini extracurricolari, in conformità alla disciplina regionale vigente (DGR Lazio n. 576/2019 – Allegato A) e alla Determinazione n. G12934/2019, che approva i modelli regionali di Convenzione e di Progetto Formativo Individuale (PFI).

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente disciplinare le seguenti tipologie di tirocinio, che rimangono disciplinate da specifiche normative di settore:

Tirocini curriculari, attivati nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione universitaria e non universitaria (scuole secondarie, ITS, università, master, ecc.), finalizzati al conseguimento di CFU o di altre forme di riconoscimento curriculare.

Tirocini finalizzati all'accesso alle professioni regolamentate, quali tirocini obbligatori previsti per l'ammissione agli esami di Stato o all'iscrizione agli Albi professionali (ad es. praticantati forensi, notarili, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.).

Tirocini attivati nell'ambito di programmi o misure speciali di politica attiva del lavoro disciplinati da specifici provvedimenti (es. Garanzia Giovani, PNRR, programmi comunitari), quando tali misure prevedano proprie regole attuative diverse da quelle dei tirocini extracurricolari ordinari.

Stage o percorsi di orientamento non configurabili come tirocini extracurricolari ai sensi della DGR 576/2019.

Le disposizioni del presente disciplinare si applicano esclusivamente ai tirocini extracurricolari attivati da ARSIAL in qualità di soggetto ospitante pubblico, secondo i modelli e le modalità previste dalla normativa regionale.

Art. 2 – Definizioni e ruoli dei soggetti coinvolti**Soggetto ospitante**

È individuato in ARSIAL, che accoglie il tirocinante presso le proprie strutture operative e amministrative, assicurando lo svolgimento delle attività formative previste dal Progetto Formativo Individuale (PFI).

ARSIAL garantisce il rispetto dei limiti quantitativi di attivazione dei tirocini; la designazione di un tutor aziendale, con funzioni di affiancamento, monitoraggio e valutazione dell’esperienza formativa.

Soggetto promotore

È l’ente legittimato dalla Regione Lazio ai sensi dell’art. 4 della DGR n. 576/2019 a promuovere e gestire i tirocini extracurricolari. Possono svolgere tale ruolo, tra gli altri i Centri per l’Impiego regionali; le Università e gli istituti di formazione superiore accreditati; gli Istituti Tecnici Superiori (ITS); gli enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale. Il soggetto promotore cura gli adempimenti amministrativi e designa un tutor del promotore, responsabile del monitoraggio generale del percorso e della coerenza tra progetto formativo e obiettivi del tirocinio, secondo quanto stabilito dall’art. 13 della DGR n. 576/2019.

Tirocinante

È il soggetto che partecipa al percorso formativo e che possiede i requisiti stabiliti dall’art. 2 della DGR n. 576/2019. In particolare, può accedere al tirocinio extracurriculare chi rientra in una delle seguenti categorie:

- a) disoccupati o inoccupati, iscritti ai Centro per l’Impiego;
- b) lavoratori a rischio disoccupazione, percettori di ammortizzatori sociali, inclusi NASPI e DIS-COLL;
- c) lavoratori in cerca di nuova occupazione o che necessitano di riqualificazione professionale;

- d) persone con disabilità ai sensi della L. 68/1999;
- e) soggetti svantaggiati, come individuati dalla normativa regionale e nazionale.

Il tirocinante è tenuto al rispetto del Progetto Formativo Individuale e delle disposizioni impartite dai tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Art. 3 – Avvisi pubblici e banca dati ARSIAL dei candidati

ARSIAL può procedere alla pubblicazione di avvisi finalizzati alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di potenziali tirocinanti e può istituire una banca dati telematica nella quale sono raccolti i profili dei candidati in vista di future selezioni. L’iscrizione alla banca dati ha validità di dodici mesi ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato o del soggetto promotore. Il rinnovo deve essere effettuato prima della scadenza, al fine di garantire la continuità dell’iscrizione, condizione necessaria per l’attivazione e il corretto svolgimento del tirocinio.

L’iscrizione non determina alcuna forma di diritto all’attivazione del tirocinio né costituisce titolo preferenziale, limitandosi a rappresentare uno strumento di supporto alla preselezione.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto degli artt. 13 e 14 del GDPR e del D.Lgs. 196/2003, prevedendo informative specifiche che chiariscono finalità, base giuridica, tempi di conservazione e diritti degli interessati.

Art. 4 – Modalità di attivazione del tirocinio

L’attivazione del tirocinio avviene esclusivamente attraverso la stipula di una convenzione tra ARSIAL e il soggetto promotore, alla quale si accompagna un progetto formativo individuale per ciascun tirocinante.

Il PFI, sottoscritto da promotore, ospitante e tirocinante, definisce gli obiettivi formativi, il contenuto delle attività, il periodo di svolgimento, il dettaglio dell’orario, la durata, le coperture assicurative, l’indennità riconosciuta e i diritti e doveri delle parti.

ARSIAL, in qualità di soggetto ospitante, assolve agli obblighi di comunicazione telematica delle attivazioni e delle successive variazioni mediante le Comunicazioni Obbligatorie (UNILAV-STG).

Art. 5 – Durata del tirocinio, sospensioni, interruzioni e rinnovi

La durata dei tirocini attivati presso ARSIAL è definita nel rispetto dei limiti previsti dalla DGR n. 576/2019.

La durata massima, comprensiva di eventuali proroghe e di un unico rinnovo, è fissata in 6 mesi, elevabile a 12 mesi per le persone svantaggiate e fino a 24 mesi per le persone con disabilità.

La durata minima non può essere inferiore a due mesi, salvo le deroghe elencate nella normativa regionale.

Il tirocinio può essere sospeso esclusivamente nei casi previsti dall'art. 3 della DGR (maternità, malattia o infortunio con prognosi pari o superiore a 30 giorni, chiusure aziendali pari ad almeno 15 giorni). Durante la sospensione non matura alcuna indennità.

L'interruzione è consentita in presenza di gravi inadempienze o qualora risulti impossibile perseguire gli obiettivi formativi; in tali casi, ARSIAL comunica tempestivamente per iscritto al tirocinante le ragioni dell'interruzione.

Il rinnovo è consentito una sola volta, nel rispetto dei massimali di durata previsti.

Art. 6 – Organizzazione dell'attività e orario

Le attività e il relativo impegno orario giornaliero e settimanale sono specificati nel PFI, che deve garantire una programmazione coerente con gli obiettivi formativi e rispettosa dei limiti previsti dalla presente disciplina. L'orario non può comunque eccedere quanto previsto dal vigente CCNL per attività analoghe e non può prevedere turni notturni.

Art. 7 – Limiti numerici e contingentamento

Ai sensi dell'art. 8 della DGR Lazio n. 576/2019, il numero massimo di tirocini extracurricolari attivabili da ARSIAL in qualità di soggetto ospitante è determinato sulla base del personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il parametro fissato dalla normativa regionale è pari a n. 1 tirocinante ogni 10 dipendenti a tempo indeterminato.

Ai fini del calcolo sono computati solo i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed in servizio alla data di riferimento. Non rientra nel calcolo il personale con contratto a tempo determinato, il personale in comando o distacco presso l'Agenzia (salvo sia formalmente incluso nella dotazione organica come tempo indeterminato), i collaboratori esterni o soggetti con contratti flessibili, i tirocinanti curriculari, i tirocinanti finanziati dalla Regione Lazio o da programmi europei ove la normativa speciale ne regoli autonomamente i limiti.

L'Area Risorse Umane effettua annualmente, l'aggiornamento del contingente massimo, sulla base della dotazione organica vigente di personale a tempo indeterminato; preliminarmente a ogni richiesta di attivazione, la verifica del numero di tirocini in essere e della disponibilità residua rispetto al limite consentito.

Art. 8 – Condizioni e divieti di attivazione

Il tirocinio attivato presso ARSIAL deve essere pienamente coerente con il progetto formativo individuale e non può essere utilizzato per sopperire a esigenze organizzative dell'ente, né per sostituire lavoratori assenti, coprire picchi di attività o ricoprire ruoli ordinari tipici della dotazione organica.

La DGR n. 576/2019 prevede inoltre specifici divieti relativi a precedenti rapporti intercorsi tra il tirocinante e il soggetto ospitante; tali limitazioni devono essere verificate prima dell'attivazione.

Art. 9 – Procedura di selezione e conferimento

La selezione dei tirocinanti può avvenire mediante pubblicazione di un avviso da parte dell’Area Risorse Umane di ARSIAL o attraverso la banca dati di cui all’art. 3

L’ente procede, tramite una commissione interna all’uopo costituita, alla verifica dell’ammissibilità delle candidature e alla comparazione dei profili tramite criteri oggettivi e trasparenti.

All’esito della valutazione viene predisposta una graduatoria motivata dei candidati idonei. L’attivazione del tirocinio è disposta con determinazione dirigenziale, previa verifica dei limiti numerici, della copertura finanziaria e dell’individuazione del soggetto promotore.

L’attivazione avviene esclusivamente attraverso la convenzione e il PFI redatti secondo gli appositi modelli.

Art. 10 – Tutoraggio, salute e sicurezza

Il soggetto promotore provvede alla nomina del proprio tutor.

ARSIAL, quale soggetto ospitante, nomina un tutor interno che può seguire fino a tre tirocinanti.

I compiti dei tutor comprendono il monitoraggio dell’andamento del tirocinio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi.

Il tirocinante è destinatario degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compresa la formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008. Ove previsto, è attivata la sorveglianza sanitaria secondo l’art. 41 del medesimo decreto.

Art. 11 – Indennità di partecipazione e regime fiscale

ARSIAL riconosce al tirocinante un’indennità mensile non inferiore all’importo minimo previsto dalla normativa regionale, attualmente fissato in euro 800 lordi. L’indennità è corrisposta per

intero qualora il tirocinante partecipi ad almeno il 70% delle attività programmate nel mese; in caso contrario è applicata una riduzione proporzionale. Durante eventuali periodi di sospensione non spetta alcuna indennità.

Il trattamento fiscale dell’indennità rientra tra i redditi assimilati a lavoro dipendente e non incide sul mantenimento dello stato di disoccupazione. La corresponsione dell’indennità non è soggetta a IRAP e può essere finanziata o cofinanziata da fondi regionali o europei.

Art. 12 – Garanzie assicurative

La convenzione di tirocino disciplina le coperture assicurative obbligatorie, che comprendono l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL e la responsabilità civile verso terzi. La convenzione specifica se l’onere ricade sul soggetto promotore o su ARSIAL. La copertura assicurativa opera anche durante eventuali attività svolte fuori sede, purché previste nel PFI.

Art. 13 – Comunicazioni obbligatorie e documentazione

ARSIAL effettua tutte le comunicazioni obbligatorie relative all’avvio, alle proroghe, alle interruzioni e agli infortuni attraverso il sistema UNILAV-STG.

La documentazione relativa al tirocino comprende la convenzione, il progetto formativo individuale, il dossier individuale e l’attestazione finale, predisposti secondo i modelli regionali approvati con Determinazione n. G12934/2019. L’attestazione finale è rilasciata solo in presenza di una partecipazione pari ad almeno il 70% della durata prevista dal PFI.

Art. 14 – Privacy, trasparenza, anticorruzione

Il trattamento dei dati personali effettuato da ARSIAL in relazione alle attività del presente disciplinare avviene nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. 196/2003, mediante informative adeguate rese sia in fase di selezione sia durante la gestione del tirocino.

Le procedure di selezione e attivazione dei tirocini sono improntate ai principi di trasparenza e imparzialità e gli atti sono pubblicati secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013.

Il tirocinio può essere interrotto da ciascuna delle parti nei casi previsti dalla normativa regionale; in tali ipotesi si richiede, ove possibile, un congruo preavviso compatibile con le esigenze organizzative. Non sono previste penali e l'indennità è corrisposta limitatamente al periodo effettivamente svolto.

Art. 15 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si applicano le disposizioni contenute nella DGR n. 576/2019, nelle linee guida nazionali adottate in data 25 maggio 2017 e nelle circolari interpretative emanate dalla Regione Lazio.